

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **11/1981** (ECLI:IT:COST:1981:11)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Udienza Pubblica del **15/10/1980**; Decisione del **29/01/1981**

Deposito del **10/02/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10019 10020 10021 10022 10023**

Atti decisi:

N. 11

SENTENZA 29 GENNAIO 1981

Deposito in cancelleria: 10 febbraio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 44 del 13 febbraio 1981.

Pres. AMADEI - Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 296, 311, 312, n. 3, e 314/17 cod. civ. e

dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (adozione di minorenni), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1979 dalla Corte d'appello di Torino Sezione speciale per i minorenni, sui ricorsi riuniti proposti da Marino Gioacchino e Scalia Vincenza, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 28 novembre 1979.

Visto l'atto di costituzione di Marino Gioacchino e Scalia Vincenza;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

uditi l'avv. Luigi Maniscalco Basile per Marino Gioacchino e Scalia Vincenza e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ordinanza emessa il 20 luglio 1979 la Corte d'appello di Torino sollevava questione di costituzionalità dell'art. 314/17 del codice civile (nella parte in cui stabilisce che "lo stato di adottabilità cessa per adozione") dubitando fosse lesiva degli interessi e dei diritti del minore (riconosciuti e garantiti dagli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma, 31, secondo comma, della Costituzione) la preferenza che viene accordata alla adozione ordinaria rispetto a quella speciale, seguendo l'ipotesi interpretativa, peraltro imposta nello specifico procedimento da sentenza della Suprema Corte, secondo cui lo stato di adottabilità cessa anche a seguito di adozione ordinaria. In tal modo infatti sarebbe possibile mediante un procedimento più rapido, in cui larga parte assume il momento negoziale, mettere nel nulla un procedimento complesso, avente natura più marcatamente pubblicistica, già iniziato, volto a garantire, attraverso opportune soluzioni ed efficaci controlli, il diritto alla famiglia del minore in istato di abbandono; così interrompendo un rapporto di affidamento eventualmente in atto, al di fuori di ogni valutazione dell'effettivo interesse del minore e senza poter contrastare eventuali mercanteggiamenti dei genitori naturali.

L'istituto dell'adozione speciale sarebbe diretta attuazione dei principi costituzionali in materia di tutela dei diritti del minore (artt. 2, 3, secondo comma, 30, secondo comma, 31, secondo comma), secondo quel che la Corte costituzionale e la Cassazione hanno già in varie circostanze affermato (Corte costituzionale, sentenza n. 234 del 1975; Corte di cassazione, sentenza 13 gennaio 1978, n. 156), e dunque dovrebbe godere di un trattamento privilegiato rispetto all'adozione ordinaria, che risponderebbe prevalentemente all'interesse dell'adottante ed a motivazioni patrimoniali. L'ingiustificata prevalenza che il sistema legislativo finisce con l'accordare alla adozione ordinaria verrebbe a creare anche una sperequazione arbitraria tra minore e minore e, dunque, violerebbe il principio di eguaglianza.

La Corte d'appello di Torino, con la medesima ordinanza, sollevava altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, recante "Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile " Dell'adozione " ed inserimento del nuovo capo III con il titolo " Dell'adozione speciale "", e dell'art. 311 del codice civile, in quanto, stabilendo per l'adozione ordinaria la competenza del tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottante, anziché dell'adottando, come è previsto per l'adozione speciale, aprirebbe la via ad una duplicità di procedimenti, a cognizioni in conseguenza parziali ed incomplete, oltretutto alla facile elusione delle garanzie previste per l'adozione speciale e violerebbe così il principio costituzionale secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Tale normativa contrasterebbe inoltre con il principio di eguaglianza, diversamente regolando situazioni analoghe di minori, in conseguenza di un elemento (residenza dell'adottante) estraneo ai loro interessi, oltretutto con le norme già citate della Costituzione (artt. 2, 3, secondo comma, 30, secondo comma, 31, secondo comma) dato che si tradurrebbe in ostacolo a beneficiare dell'istituto dell'adozione speciale che di tali norme costituzionali, come si è accennato, costituisce attuazione.

Con i medesimi valori costituzionali contrasterebbe anche il combinato disposto degli artt. 296 e 311 del codice civile, che condizionano al consenso del legale rappresentante del minore l'adozione ordinaria quando il minore non ha raggiunto l'ottavo anno di età e il minore versa in istato di abbandono ed anche quando il consenso sia lo strumento adoperato dal genitore per abbandonare il figlio affidandolo a terzi, così rendendo possibile l'elusione delle garanzie previste per l'adozione speciale. Tale normativa violerebbe anche l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per le ingiustificate sperequazioni che determinerebbe tra minori e minori, non correlate al loro interesse.

Del pari in contrasto con gli artt. 2, 3, secondo comma, 30, secondo comma, 31, secondo comma, della Costituzione si paleserebbe l'art. 312, n. 3 del codice civile, in quanto la valutazione della convenienza per il minore della adozione ordinaria che tale norma impone non comporterebbe un confronto con la (eventualmente maggiore) convenienza dell'adozione speciale, secondo quanto emerge anche dalla sentenza della Cassazione cui il giudice a quo, quale giudice di rinvio, è vincolato.

Nel caso di specie la madre aveva riconosciuto come figlia naturale una minore in precedenza abbandonata ed immediatamente dopo l'aveva trasportata da Torino a Palermo per consegnarla, previa manifestazione di consenso all'adozione ordinaria, a due coniugi palermitani (Giacchino Marino e Vincenza Scalia). Il Tribunale di Torino ordinava l'immediata restituzione della minore all'IPIM (Istituto Provinciale per l'Infanzia e la Maternità) con decreto in data 15 - 16 marzo 1976 e, subito dopo, dichiarava lo stato di adottabilità (decreto emesso il 24 marzo 1976 e confermato con sentenza 24 giugno - 31 luglio 1976 del medesimo tribunale che respingeva l'opposizione proposta dalla madre). Con provvedimento 12 giugno - 16 luglio 1976 il Tribunale per i minorenni di Torino disponeva l'affidamento a due coniugi torinesi (Risso Ferdinando e De Grandis Lucia); con decreto 22 - 26 luglio 1977 il medesimo tribunale disponeva l'affidamento preadottivo ai detti coniugi e con decreto 29 settembre - 3 ottobre 1978 decideva farsi luogo all'adozione speciale.

Era stata nel frattempo rigettata l'impugnazione avverso la sentenza che dichiarava lo stato di adottabilità dalla Corte di appello di Torino con sentenza 14 dicembre 1976 - 19 gennaio 1977, previa dichiarazione di inammissibilità dell'intervento in appello dei coniugi Marino - Scalia. Era stato poi rigettato il successivo ricorso in Cassazione con sentenza della Suprema Corte 12 luglio 1977 - 26 gennaio 1978, n. 156, che, confermata l'inammissibilità dell'intervento dei coniugi adottanti con rito ordinario, affermava, tra l'altro, il principio secondo cui, nell'affidamento a terzi di minori di otto anni da parte del genitore a scopo di adozione, possono ravvisarsi gli estremi di un abbandono, che giustifica la dichiarazione di adottabilità; precisava anzi che "non è il Tribunale di Torino ad avere indebitamente interferito nel procedimento di adozione ordinaria iniziato in frode alla legge sull'adozione speciale, ma sono stati i giudici palermitani a muoversi inavvedutamente, escludendo una situazione di abbandono che alla stregua dei principi giuridici che si sono venuti enucleando, avrebbero dovuto riconoscere, ed avallando invece, la manovra chiaramente intesa a soddisfare i Marino nella aspirazione ad adottare una neonata aggirando il divieto della legge, ed evitando il giudizio attitudinale".

Il Tribunale di Palermo aveva, d'altra parte, respinto la domanda di adozione ordinaria con decreto 23 marzo 1976, confermato in data 21 aprile 1976 dalla Corte d'appello di Palermo. Senonché tale Corte (sezione minorenni) successivamente (con decreto 2 - 25 marzo 1977)

revocava la precedente pronunzia ed, in riforma del decreto 23 marzo 1976 del Tribunale per i minorenni di Palermo, disponeva farsi luogo all'adozione ordinaria della minore.

I coniugi adottanti, sulla base di tale provvedimento, chiedevano che il Tribunale per i minorenni di Torino disponesse la consegna a loro favore della minore medesima. Con decreto 8 aprile 1977 il tribunale dettava disposizioni sull'esercizio della patria potestà nel corso del procedimento vietando che la minore fosse consegnata ai coniugi Marino - Scalia e che fosse consentito a costoro di incontrarla. Il gravame proposto contro tale provvedimento era rigettato dalla Corte d'appello di Torino con decreto in data 13 - 18 giugno 1977.

Due nuovi ricorsi presentati al Tribunale per i minorenni di Torino e tendenti ad ottenere, fra l'altro, la cessazione dello stato di adottabilità e l'annullamento del decreto con cui si era disposto l'affidamento della minore erano rigettati con decreto 3 - 8 giugno 1977. Il reclamo ex art. 739 del codice di procedura civile, avverso quest'ultimo provvedimento, veniva rigettato dalla Corte d'appello con decreto 27 settembre - 6 ottobre 1977 e l'appello era dichiarato improponibile con decreto 25 ottobre - 2 novembre 1977.

Tutti e tre i provvedimenti della Corte d'appello sfavorevoli agli istanti erano investiti da ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, con sentenza 3 ottobre 1978 - 19 gennaio 1979, n. 399, dichiarava inammissibile il ricorso contro il provvedimento relativo al decreto del tribunale che regolava l'esercizio della patria potestà, stante il carattere non decisorio e non irrevocabile di quest'ultimo, ed accoglieva il ricorso contro il decreto 27 settembre - 6 ottobre 1977 della Corte d'appello, cassando il provvedimento impugnato ed enunziando il principio di diritto secondo cui "la dichiarazione definitiva di adozione ordinaria di un minore nel corso di un procedimento di adozione speciale, cui lo stesso sia sottoposto, determina la cessazione dello stato di adottabilità già dichiarato e preclude l'ulteriore corso del procedimento". Dichiarava assorbito il ricorso contro il provvedimento di improponibilità adottato dalla Corte d'appello (di cui si è fatto cenno).

Nel corso del giudizio di rinvio, riassunto dai coniugi Marino - Scalia (adottanti con rito ordinario), questi chiedevano la consegna della bambina e l'annullamento degli atti compiuti nel procedimento per adozione speciale. Si opponevano i coniugi adottanti con adozione speciale (Risso - De Grandis), in tale sede intervenuti, i quali non solo eccepivano l'illegittimità costituzionale della normativa in vigore ma facevano presente di aver proposto azione di nullità innanzi al Tribunale di Palermo del decreto di adozione ordinaria per motivi di forma e di sostanza. Chiedevano quindi anche la sospensione del procedimento in corso in attesa dell'esito dell'azione iniziata.

Il curatore speciale, nel frattempo nominato, interveniva a sostegno della tesi dei coniugi affidatari.

La Corte d'appello di Torino, riservata ogni decisione sull'ammissibilità degli interventi, sollevava la questione di costituzionalità di cui si è fatto cenno ritenendola pregiudiziale anche rispetto alla pronunzia sulla richiesta sospensione in attesa dell'esito dell'azione di nullità del decreto di adozione ordinaria, dato che la questione medesima "investe anche la materia di quel giudizio".

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 28 novembre 1979.

2. - Si costituivano i coniugi Marino - Scalia i quali eccepivano l'irrilevanza delle questioni relative agli artt. 311, 296, 312, n. 3 del codice civile, perché non applicabili nel processo a quo e già applicati in altro procedimento giudiziario con pronunzia non più impugnabile. Deducevano l'infondatezza nel merito delle questioni relative all'art. 314/17 del codice civile, oltretutto delle questioni relative alle norme poc'anzi menzionate.

Avendo il legislatore considerato possibile l'adozione ordinaria anche per i bambini minori di otto anni, non si può ritenere il consenso del genitore ad essa equivalente ad un atto di abbandono. L'adozione speciale, d'altra parte, si giustifica solo ove i genitori abbiano completamente abbandonato i figli minori, non anche quando provvedano ad essi sia pure affidandoli a persone che li adottino. Tutto ciò non sacrificherebbe gli interessi ed i diritti dei minori perché la pronunzia di adozione ordinaria può essere emessa solo previa valutazione della convenienza per l'adottando (art. 312, n. 3, cod. civ.) avendo riguardo anche, contrariamente a quel che ritiene la Corte d'appello di Torino, ai vantaggi che, nel caso concreto, potrebbe offrire l'adozione speciale; salvaguarderebbe, al tempo medesimo, i diritti della famiglia naturale, fin troppo trascurati dall'istituto dell'adozione speciale (al punto che potrebbe dubitarsi della conformità di alcuni aspetti dell'istituto ai dettami dell'art. 29 della Costituzione). Nel conflitto, in ogni caso, tra due diritti costituzionalmente garantiti il sacrificio dell'uno sarebbe legittimo solo a condizione che sia necessario e cioè che non sia possibile un contemperamento.

La competenza del giudice dell'adozione ordinaria è stabilita con norma generale ed astratta e ciò varrebbe a garantire il rispetto di quanto prescrive l'art. 25, primo comma, della Costituzione; la scelta operata dal legislatore risulterebbe inoltre ragionevole, avendo riguardo ai fini dell'istituto, atteso che nel procedimento si deve accertare non lo stato di abbandono del minore, ma, tra l'altro, la buona fama di colui che intende procedere all'adozione.

Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, svolgendo analoghe eccezioni di irrilevanza ed analoghi rilievi di infondatezza. Sottolineava in particolare l'intervenuta evoluzione legislativa dell'istituto dell'adozione ordinaria che ne fa uno strumento di tutela del minore e non più solo un mezzo per assicurare la discendenza a persone anziane e garantire un diritto ereditario all'adottato; o sarebbero segni di ciò la possibilità di far luogo all'adozione ordinaria anche mancando l'assenso dei genitori dell'adottando, qualora il rifiuto sia ingiustificato e contrario all'interesse dell'adottando (art. 297), ed il dovere di valutare se l'adozione conviene all'adottando, prima di procedere ad essa (art. 312, n. 3, cod. civ.).

Nell'udienza di discussione le parti costituite ribadivano le rispettive tesi.

Considerato in diritto:

1. - La Corte d'appello di Torino - sezione speciale per i minorenni - pronunziando come giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione 3 ottobre 1978-19 gennaio 1979, n. 399, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

- dell'art. 314/17 del codice civile (nella parte in cui dispone che "lo stato di adottabilità cessa per adozione") in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione;

- degli artt. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, e 311 del codice civile (nel loro combinato disposto sul punto della competenza in ordine all'adozione ordinaria) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, primo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, della Costituzione;

- degli artt. 296 e 311 del codice civile (nel loro combinato disposto sul punto del consenso all'adozione ordinaria del legale rappresentante dell'adottando minore) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione;

- dell'art. 312, n. 3 del codice civile (sul punto della verifica se l'adozione ordinaria convenga all'adottando) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione.

2. - Peraltro le questioni sollevate in ordine agli artt. 296, 311, 312, n. 3, del codice civile e all'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, non possono considerarsi rilevanti ai fini del presente giudizio, in quanto attengono alla competenza e ai poteri del tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottante ed al consenso dei genitori del minore adottando nell'adozione ordinaria; infatti a tali norme si è già data applicazione in altre sedi, mentre la Corte d'appello di Torino trova una precisa delimitazione al tema del suo decidere nel principio di diritto enunciato dalla Cassazione, che attiene alla cessazione dello stato di adottabilità nel procedimento di adozione speciale, a seguito di "dichiarazione definitiva" della adozione ordinaria.

3. - Certamente applicabile nel giudizio a quo è invece l'art. 314/17, nella parte sopra indicata. Tale norma dev'essere valutata, ai fini del sindacato di costituzionalità, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione in sede di enunciazione del principio di diritto e, al riguardo, non si può ritenere che il regime delle preclusioni, proprio del giudizio di rinvio, impedisca la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale in ordine a quella norma dalla quale è stato tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il giudice di rinvio (cfr. da ultimo la sentenza n. 138 del 1977 di questa Corte). Né la priorità attribuita dalla Corte di Torino alle questioni di legittimità costituzionale rispetto all'altra pregiudiziale (parimenti rilevabile d'ufficio, e relativa alla sospensione o meno del procedimento instaurato in sede di rinvio in attesa della definizione della causa per la dichiarazione di nullità dell'adozione ordinaria di Gioia Stefania, promossa dai coniugi Risso - De Grandis presso altro giudice) può essere rimessa in dubbio dalla affermata irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale circa le norme in tema di adozione ordinaria; in effetti la sospensione non può avere carattere pregiudiziale rispetto alla quaestio di cui all'art. 314/17, primo comma, del codice civile, risultando evidente che l'accoglimento di questa impedirebbe alla pronunziata adozione ordinaria di produrre gli effetti relativi sul procedimento di adozione speciale e precluderebbe così il condizionamento del giudizio a quo all'esito della causa promossa con la quaerela nullitatis.

La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 314/17, primo comma, del codice civile è dunque da ritenersi rilevante; ed essa risulta fondata.

4. - Com'è noto, con il nome generale di "adozione" si designano già nelle fonti romane e medioevali istituti assai diversi. Nell'epoca moderna (ma non mancano in quelle precedenti esperienze significative) vi si raccolgono discipline che rispondono tendenzialmente a finalità ben distinte in linea di principio, anche se non di rado congiunte nella realtà della vita e nelle previsioni normative: la finalità del provvedere un figlio e un erede a chi non abbia figli e si presume non possa averne; e l'altra di allevare un cittadino allo Stato (come si diceva dopo la rivoluzione francese) compendosi un atto di beneficenza verso il minore, eventualmente designato poi all'adozione.

Il codice civile francese del 1804 ha per la prima volta inquadrato e regolato unitariamente l'istituto (artt. 343 - 360 del libro I) in conformità alle esigenze economiche e sociali dell'epoca moderna, e gli ha attribuito in via primaria scopi successori (richiedendo il consenso da parte dell'adottato, fornito di capacità di agire, e lasciando inalterati i rapporti con la famiglia originaria, anche in ordine alla patria potestà). Tuttavia la disciplina del codice non ha ignorato gli scopi di carattere assistenziale ed educativo; così, se l'art. 346 disponeva non potersi far luogo all'adozione prima della maggiore età dell'adottando, l'art. 361 prevedeva l'istituto della "tutela officiosa", che serviva normalmente da prologo all'adozione stessa. Secondo l'art. 364 la tutela poteva aversi solo a profitto di minori inferiori ai quindici anni; e dopo cinque anni, il tutore officioso, in previsione di morire prima della maggiore età del pupillo, poteva conferirgli

l'adozione con atto di ultima volontà (art. 366).

Singularmente isolata (anche nel panorama dei codici precunitari, nessuno dei quali richiedeva un minimo di età nell'adottando) è dunque la disciplina in proposito sia del codice albertino sia di quello unitario del 1865, perché, ricalcando nel resto la normativa del codice Napoleone, trascurava del tutto l'esigenza di allevare fin dalla prima infanzia il figlio adottivo in seno alla nuova famiglia, esigenza corrispondente, oltretutto a finalità filantropico-assistenziali, anche all'intento di supplire e meglio imitare la natura.

Non può stupire, perciò, che specie in occasioni di varie calamità collettive (a cominciare dal terremoto calabro-siculo), si proponessero modifiche rilevanti, dal punto di vista ora accennato, alla disciplina sull'età degli adottandi, fissata in anni diciotto; modifiche che introdusse il decreto legge 31 luglio 1919, n. 1357, consentendo l'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati in quel periodo che non avessero raggiunto il limite di età (e quindi senza il loro consenso). Fu buon profeta chi ritenne che queste norme eccezionali (conversione in legge 6 dicembre 1925, n. 2137) contenessero il germe di provvide innovazioni da accogliere poi nel diritto civile comune.

Infatti il codice del 1942 estese a tutti i minori la possibilità di essere adottati (art. 296), riflettendosi peraltro tale innovazione non soltanto in una modifica quantitativa delle possibilità di applicazione dell'istituto, ma in un suo mutamento qualitativo in ordine alle finalità e alla struttura. Ciò che nelle disposizioni eccezionali del 1919 era un rimedio reso necessario dalla condizione degli orfani di entrambi i genitori e dei trovatelli (e cioè il conferimento all'adottante dei poteri e dei doveri attribuiti al tutore dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143) diventava con l'art. 301, primo comma, del nuovo codice una radicale alterazione della precedente disciplina rispetto ai genitori naturali consenzienti all'adozione: la patria potestà sull'adottato minorenne spettava così all'adottante, dandosi seguito ad una proposta contenuta nella relazione del 1931 della Commissione reale per la riforma del codice civile, secondo cui "l'adozione opera di fatto il distacco dell'adottato dalla famiglia di origine e la sua assunzione in quella che l'adottante tende ... a costituirsi con esso ed i suoi discendenti".

Ora, con tale riforma, non solo ci si è allontanati dallo schema del codice napoleonico ma si sono affiancate normative assai diverse, attinenti l'una all'adozione dei maggiori, l'altra alla adozione dei minori di età. D'altra parte l'accoglimento nel nuovo codice dell'istituto dell'affiliazione, nettamente distinto dall'adozione (anche se sostenuto nei lavori preparatori con la formula della "piccola adozione"), indicava chiaramente la volontà del legislatore di soddisfare, insieme con l'affidamento dei minori previsto dall'art. 404 del codice civile, esigenze ritenute in parte comuni con quelle cui rispondeva l'adozione estesa ai minori, giudicata peraltro troppo impegnativa e, comunque, possibile soltanto in difetto di prole.

Le successive innovazioni in tema di adozione ordinaria hanno accentuato la possibilità di utilizzare l'istituto a fini assistenziali ed educativi: così l'abbassamento dell'età degli adottanti (art. 291, cod. civ.), la previsione di una pluralità di adottati (art. 294, cod. civ.), la normativa sulla competenza (artt. 311 e 313, cod. civ.). A queste significative modifiche, disposte con la legge 5 giugno 1967, n. 431, ha fatto seguito, nell'ambito della riforma del diritto di famiglia attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, la nuova disciplina dell'assenso all'adozione da parte dei genitori dell'adottando, assenso del quale può prescindere in talune circostanze, quando essi non esercitino la potestà che ad essi compete (art. 297, cod. civ.).

Tuttavia la maggiore riforma sopravvenuta in questo campo è sicuramente rappresentata dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, che ha inserito nel titolo VIII del libro I del codice civile un nuovo capitolo terzo intitolato "Dell'adozione speciale". Questo complesso normativo, chiaramente indirizzato alla tutela dell'interesse del minore infraotenne in stato di abbandono, interesse considerato in posizione di preminenza rispetto a tutti gli altri, compresi quelli dei genitori naturali, si caratterizza per alcuni tratti decisamente innovatori: a) ampi poteri degli

organi giurisdizionali cui spetta accertare lo stato di abbandono del minore, adottando i migliori mezzi per porvi rimedio; b) applicazione più conseguente del criterio della imitazione della natura, intendendosi offrire al minore una famiglia sostitutiva che, per completezza di ruoli - materno e paterno - e per l'età degli adottanti, meglio supplisca la famiglia di origine; c) miglior garanzia di riuscita dell'inserimento del minore nella nuova famiglia, giacché il provvedimento di adozione speciale deve essere preceduto da un periodo di affidamento preadottivo, di natura esplicitamente sperimentale; d) scelta degli adottanti più idonei in base ad un giudizio attitudinale tra le coppie disponibili all'adozione speciale; e) tra gli altri effetti della adozione speciale, acquisto dello stato di figlio legittimo degli adottanti e cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine (salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela).

5. - Si suol dire che la riforma del 1967 ha spostato il centro di gravità dell'adozione dall'interesse dell'adottante a quello dell'adottato. Ed è innegabile che a livello di legislazione ordinaria la legge n. 431 ha alterato a favore del minore l'equilibrio che poteva ormai riconoscersi, nell'adozione ordinaria per i minori, tra l'interesse di chi si continua attraverso un figlio - erede e l'interesse del minore ad essere allevato ed educato in condizioni più vantaggiose. Ma lo spostamento del centro di gravità dell'istituto era imposto ancor prima sul piano superiore della normativa costituzionale, per il combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione. Queste norme, riconoscendo come fine preminente lo svolgimento della personalità in tutte le sedi proprie, assumono a valore primario la promozione della personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo: da ravvisare in primissima istanza nella famiglia di origine, e, soltanto in caso di incapacità di questa, in una famiglia sostitutiva. L'art. 30, secondo comma, della Costituzione, prevede infatti il dovere del legislatore e dell'autorità pubblica in generale di predisporre quegli interventi che pongano rimedio nel modo più efficace al mancato svolgimento dei loro compiti da parte dei genitori di sangue: e cioè alle funzioni connesse al dovere - diritto di mantenere, istruire ed educare i figli. Ma la finalità di una educazione sostitutiva al meglio comporta la soddisfazione del bisogno di famiglia avvertito con forza dal minore, che richiede per la sua crescita normale affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali.

Del resto, anche sulla base di ben noti documenti di organismi internazionali (né è casuale che la legge n. 431 del 1967 sia stata preceduta di pochi mesi dalla firma a Strasburgo della Convenzione europea in materia di adozione dei minori), deve procurarsi al minore, mediante l'adozione, "un foyer stable et harmonieux" (art. 8, n. 2 Convenzione europea - ratificata e resa esecutiva in base a legge 22 maggio 1974, n. 357).

Se dai dati normativi presenti nel nostro ordinamento a livello costituzionale e legislativo risultano il dovere - diritto dei genitori d'origine ed il dovere dello Stato di predisporre le condizioni in cui possa meglio realizzarsi il diritto del minore all'educazione e all'educazione in famiglia, non si possono trascurare talune conseguenze: così il carattere "funzionale" del diritto dei genitori del sangue, che sta e vien meno in relazione alla capacità di assolvere i compiti previsti nel primo comma dell'art. 30 della Costituzione; il carattere di "effettività" che deve rivestire l'assolvimento dei compiti stessi, non delegabili ad altri e dunque da svolgersi con impegno personale e diretto; infine il carattere di "adeguatezza" (cfr. sentenza n. 145 del 1969, in fine) che deve presiedere alla individuazione della famiglia sostitutiva - quando trovi applicazione l'art. 30, secondo comma, della Costituzione - il che comporta la ricerca della soluzione ottimale "in concreto" per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior "cura della persona".

6. - La posizione preferenziale riconosciuta alla situazione soggettiva del minore in sede di art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione non ha mancato di riflettersi, come si è visto, sulla disciplina legislativa delle varie forme di adozione. Per quella speciale è superflua ogni ulteriore considerazione in merito, essendo unanime, in giurisprudenza ed in dottrina, il

riconoscimento che la legge n. 431 del 1967 rappresenta un esempio di legge chiaramente ispirata a precetti costituzionali (cfr. da ultima sentenza n. 234 del 1975).

Ma, come si è detto, anche la normativa sulla adozione ordinaria dei minori è stata modificata nel periodo 1967 - 1975, nel senso di consentire condizioni più favorevoli all'assistenza ed all'educazione dei soggetti adottati nonché al loro inserimento nella famiglia adottiva; e le norme costituzionali predette spiegano un'influenza non secondaria nella formazione del giudizio di convenienza per l'adottando che tribunale dei minorenni e Corte d'appello (sezione corrispondente) debbono premettere alla emissione del decreto di adozione (art. 312, n. 3, cod. civ.). Si può dire che la normativa costituzionale ha esercitato una forte spinta tendente ad unificare le due forme di adozione per i minori sul piano delle finalità ad esse comuni, orientando giudici ed amministratori (senza dire degli organi del potere legislativo) a far prevalere, nella maggiore misura possibile, la tutela degli interessi fondamentali del minore.

Questa tendenza unificante, promossa dalla Costituzione e dalla Convenzione europea del 1967, ha reso entro certi limiti compatibili i vari istituti previsti a favore dei minori dal codice del 1942 e dalla legge n. 431 del 1967 ed in particolare le due forme di adozione: ciò spiega perché già con la sentenza n. 158 del 1971 questa Corte abbia ritenuto "ben possibile ... che, sia pure rivolti a finalità concorrenti o comuni, coesistano istituti distinti, quali l'affidamento e l'affiliazione, e le due forme di adozione, e le norme circa l'assistenza pubblica all'infanzia abbandonata, ecc., e che la complessiva disciplina sia variamente articolata".

Peraltro la tendenza all'unificazione, pur agendo vigorosamente sul piano delle finalità degli istituti e degli sviluppi interpretativi in sede giurisprudenziale e dottrinale, non era in grado di superare certi limiti rappresentati dalla profonda diversità di struttura e soprattutto di procedimento caratterizzante le due forme di adozione. La coesistenza può quindi essere pacifica quando ad un unico giudice, territorialmente e funzionalmente competente, fanno capo il procedimento di adozione ordinaria e quello di adozione speciale, per modo che la concordanza pratica dei criteri si realizza attraverso la scelta del giudice, orientato a far precedere, nell'interesse del minore, l'una o l'altra serie procedimentale. Ma la coesistenza rischia di divenire fonte di conflitti, quando diversi siano il giudice chiamato a pronunciare sull'adozione ordinaria (sede dell'adottante) ed il giudice competente a pronunciare sull'adozione speciale e, prima ancora, sullo stato di adottabilità (sede dell'adottando).

È evidente che solo l'auspicata ed auspicabile revisione da parte del legislatore può rimuovere del tutto simili antinomie dal corpo dell'ordinamento, attuando quell'opera coordinatrice e di necessaria convergenza delle discipline richiesta dalla Costituzione, dalla Convenzione europea e dalla unità del sistema. Tuttavia in questo giudizio non si domanda alla Corte costituzionale di porre rimedio ad un mancato coordinamento legislativo, ma piuttosto di verificare se, alla luce degli artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 314/ 17, primo comma, del codice civile (secondo l'interpretazione contenuta nel principio di diritto enucleato dalla Corte di cassazione) contrasti in modo positivo e diretto con i parametri costituzionali ora evocati.

Si potrebbe forse nutrire qualche dubbio circa la consistenza del "supporto normativo" che sostiene il risultato ermeneutico acquisito a questo proposito nella pronuncia che ha dato luogo al giudizio di rinvio; essendo quanto meno opinabile l'affermazione che lo stato di abbandono, da accertare nei confronti dei genitori di origine e dei parenti tenuti all'assistenza del minore, possa automaticamente venir meno, dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità, per il sopravvenire del decreto di adozione ordinaria. Ma in relazione ai giudizi di rinvio non può certo disconoscersi la qualità di "diritto vivente" al principio di diritto affermato dalla Cassazione secondo il quale, come si è già riferito nella parte in fatto, la "dichiarazione definitiva" di adozione ordinaria di un minore nel corso del procedimento di adozione speciale, cui lo stesso sia sottoposto, determina la cessazione dello stato di adottabilità già dichiarato.

Orbene, l'ammettere che il decreto di adozione ordinaria possa ex se determinare la caducazione dello stato di adottabilità contrasta, secondo questa Corte, con la particolare tutela riconosciuta al minore dall'art. 30, commi primo e secondo, della Costituzione.

In effetti non si vede come l'esito di un procedimento che offre minori garanzie (tra l'altro il decreto di adozione ordinaria non deve essere motivato) possa ragionevolmente caducare gli effetti di un atto motivato, che conclude una serie procedimentale in cui i genitori di origine ed i parenti, tenuti all'assistenza del minore, hanno tutti i mezzi per provare la idoneità e disponibilità loro ad assolvere i compiti assistenziali ed educativi previsti in Costituzione. A differenza del decreto di adozione ordinaria, il decreto sullo stato di adottabilità, in sé e nello stato che produce, è poi suscettibile di impugnazione e di revoca, sicché la validità e la sussistenza dei suoi presupposti possono essere rigorosamente vagliati.

Inoltre non si intende come, senza violare l'art. 30, secondo comma, della Costituzione, sia possibile far prevalere sul procedimento certamente più "comprensivo" previsto per l'adozione speciale quello in cui un solo soggetto o una sola coppia si propone come adottante: da una parte i requisiti di cui ai nn. 2) e 3) dell'art. 312 del codice civile possono in concreto non equipararsi alle condizioni dell'adozione speciale, dall'altra la dichiarazione dello stato di adottabilità è all'origine di subprocedimenti (affidamento preadottivo e dichiarazione di adozione speciale) nei quali si cerca, con criterio comparativo e non assoluto (e cioè non in relazione ad un solo soggetto o ad una sola coppia), la soluzione migliore nell'interesse del minore ad una assistenza ed educazione familiare.

La prevalenza accordata dall'art. 314/17, primo comma, del codice civile (secondo l'interpretazione della Cassazione) al provvedimento di adozione ordinaria non è dunque conforme ai principi costituzionali che impongono - anche sul piano della garanzia della difesa dei diritti in sede di giudizio - una adeguata tutela dell'infanzia quando sia necessario avvalersi di una famiglia sostitutiva di quella originaria; non assicura un trattamento ragionevolmente eguale di tutti i minori in stato di abbandono; ed infine, favorendo indirettamente la conclusione di vicende iniziate in chiara elusione delle norme sull'adozione speciale, può incentivare quel "mercato dei bambini" cui si oppongono non soltanto lo spirito e la lettera della nostra disciplina costituzionale e legislativa ma il comune sentire dei cittadini.

Coesistenza di istituti adottivi in ordine ad uno stesso soggetto di età infraotenne non può quindi significare indifferenza dell'ordinamento riguardo ai procedimenti più o meno idonei che ad essi si ricollegano, come ha ben visto la giurisprudenza della stessa Cassazione, specialmente nella pronuncia del 1978 ricordata nella parte in fatto: sicché non sarebbe in armonia con i principi costituzionali, ex art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione, un'applicazione ad effetto automatico del criterio di priorità temporale che sacrifichi il preminente interesse del minore alla ricerca della soluzione più adeguata per lo sviluppo della sua personalità. Del resto, anche a voler insistere su considerazioni di ordine temporale, non sembra che debba parlarsi di possibilità di scelta tra la messa in opera dei due istituti soltanto ex ante, giacché, quando il procedimento di adozione speciale ha dato luogo alla dichiarazione dello stato di adottabilità, è piuttosto ex post che devono valutarsi gli effetti del decreto di adozione ordinaria.

Quanto si è detto non comporta, com'è evidente, una opzione in assoluto tra adozione speciale e adozione ordinaria, perché, in concreto, può essere proprio questa forma dell'istituto adottivo ad offrire la soluzione più adeguata alle condizioni particolari di un minore infraotenne (dovendo tra l'altro il giudice valutare sempre la consistenza dei legami affettivi che si siano creati col tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria). Ma ciò non significa che in sede di ricerca della soluzione più idonea per lo sviluppo educativo del minore si possa da parte del giudice rimettere in gioco la scelta a suo tempo compiuta dal legislatore, che fa discendere dalla pronuncia di adozione speciale la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine; in particolare il mantenimento di tali rapporti non può essere

invocato per giustificare l'automatica caducazione dello stato di adottabilità, previsto dall'art. 314/17, primo comma, del codice civile.

Le considerazioni di carattere più generale formulate in precedenza valgono peraltro, nella fattispecie normativa sottoposta a questa Corte, in riferimento ad un thema decidendum qualificato in senso riduttivo sia dal principio di diritto enunziato dalla Cassazione sia dal profilo di rilevanza quale emerge dal giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 296, 311, 312, n. 3, del codice civile e dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe dalla Corte d'appello di Torino - sezione speciale per i minorenni - in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, primo comma, 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314/17, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria è pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilità cessa per adozione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.